



# **COMUNE DI SANTA MARINA SALINA**

*Città Metropolitana di Messina*

Via Risorgimento, 174/176

IL REVISORE UNICO

## **Verbale n. 7/2025**

**Oggetto:** Fabbisogno del personale – Approvazione Sottosezione 03.3 del PIAO 2025/2027

L'anno 2025 il giorno ventitre del mese di aprile si è adunato il Revisore Unico dott.ssa Veronica Ferruzza nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 24/05/2024 per il triennio 2024-2027 per esaminare, discutere ed esprimere il relativo parere sull'atto di cui in oggetto.

### **Premesso che**

- in data 15.04.2025, a mezzo email-P.e.c., con nota a firma del Segretario Comunale dott. Fortunato Trimboli è stata trasmessa la Sezione 3. "Organizzazione e capitale umano" del PIAO del Comune di Santa Marina Salina ai fini dell'emissione del parere di competenza dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria sulla Sottosezione 3.3 "Piano triennale del fabbisogno del personale e piano della formazione";
- in data odierna è pervenuta attestazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario dott. Carmelo Caravello in merito al calcolo del valore soglia di cui al DPCM 17.03.2020;
- il D.M. del 25 luglio 2023 del *Ministero dell'Economia e delle Finanze* - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO di concerto con il *Ministero dell'Interno* - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI di concerto con la *Presidenza del Consiglio dei ministri* - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE, ha, tra l'altro, modificato il Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e nello specifico:
  - **alla lettera f) del comma 1 dell'art. 1 prevede** "al paragrafo 8.2., le parole "La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio." sono sostituite dalle seguenti "La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, patrimonio e delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale entro i limiti spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base alla normativa vigente.";

- **alla lettera g) del comma 1 dell'art. 1 testualmente prevede** *“al paragrafo 8.2., le parole “La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.” sono sostituite dalle seguenti “La programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l’approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell’ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113”;*
- **alla lettera g) del comma 1 dell'art. 1 testualmente prevede** *“al paragrafo 8.4., le parole “programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165” sono sostituite dalle seguenti “programmazione delle risorse finanziarie da destinare al fabbisogno di personale a livello triennale e annuale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell’Ente in base alla normativa vigente”;*
- **alla lettera q) del comma 1 dell'art. 1 testualmente prevede** *“nell’appendice tecnica, all’Esempio n. 1, le parole “(Inserire o allegare il Programma triennale di Fabbisogno del Personale, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti)” sono sostituite dalle seguenti “(Inserire o allegare la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale, determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l’approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell’ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113)”;*

#### Considerato che

- il Comune di Santa Marina Salina, alla data del 31/12/2024, ha meno di 50 dipendenti e conta una popolazione residente di 854 abitanti e pertanto rientra nella definizione di piccoli comuni di cui all’articolo 1, comma 2 della Legge 158/2017;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 24.03.2025 è stato approvato il D.U.P. 2025-2027;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 24.03.2025 è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027;

#### Visti

- il DM 17/03/2020, avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni“, che individua, tra l’altro, i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione;
- la Circolare 13/05/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di attuazione dell’art.33 comma 2 del DL 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni;
- i valori soglia indicati nel citato DM 17/03/2020;

### **Verificato che**

- il Comune di Santa Marina Salina appartiene, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato DM alla fascia demografica a) dei comuni con meno di 1.000 abitanti, per i quali il valore soglia di virtuosità del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti è pari al 29,50%;
- che il predetto valore soglia calcolato sui dati dell'ultimo Rendiconto approvato (2023) per il Comune di Santa Marina Salina è pari al 31,47% e pertanto l'Ente è da considerarsi tra i cosiddetti "Enti intermedi";

### **Considerato che**

- la previsione di risorse di provenienza esterna deve essere contenuta in provvedimenti a carattere normativo che ne indicano l'espressa destinazione a nuove assunzioni di personale;
- la copertura delle spese di personale potrà essere totale e/o parziale per cui il parametro di riferimento della sostenibilità finanziaria dovrà essere determinato attraverso l'eliminazione del corrispondente valore della spesa e dell'entrata etero-finanziata sia al denominatore che al numeratore escludendo dal regime derogatorio il personale etero-finanziato assunto in data antecedente il 14.10.2020 (decreto agosto);

### **Richiamati**

- l'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, come convertito nella L.n.58/2019 il quale prevede che "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 del comma 1 dell'art. 4 e dalla Tabella 3 del presente articolo non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.";
- l'attestazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario pervenuta, a mezzo P.e.c., in data odierna;

### **Preso Atto che**

- *la previsione (e la conseguente effettuazione) di assunzioni è da ritenersi consentita nella misura in cui sia assicurato l'assolvimento dell'obbligo di graduale rientro annuale prescritto dalla norma. Da questo punto di vista l'impianto normativo è improntato a criteri di proporzionalità, imponendo impegni crescenti alle amministrazioni con un rapporto spese/entrate maggiormente*

*sbilanciato. Una diversa conclusione risulterebbe incongrua sia rispetto a tale ratio che ai condivisibili esiti interpretativi sopra riportati con riferimento agli enti collocati in fascia intermedia: così come questi ultimi possono effettuare assunzioni a condizione di non peggiorare il valore soglia rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato, i comuni ancor meno virtuosi possono assumere personale solo se (e nella misura in cui) siano in grado di compiere il percorso di graduale miglioramento annuale del loro parametro di riferimento.”(deliberazione n. 61/2021 Corte dei Conti Sicilia);*

- I comuni che registrano cessazioni di personale in corso d'anno possono certamente sostituire le unità in uscita, ma solo a condizione che ciò sia possibile nel rispetto degli spazi assunzionali derivanti dall'applicazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e del relativo decreto attuativo 17 marzo 2020. Non è sufficiente, cioè, che un dipendente venga rimpiazzato dopo la cessazione per garantire l'invarianza in senso lato della spesa ed il rispetto della “soglia: anche la sostituzione di personale in uscita va valutata alla luce del principio della sostenibilità finanziaria complessiva;
- La delibera 167/2021/PAR della Corte dei Conti Lombardia ribadisce, applicandoli al caso pratico della sostituzione di personale cessato, le regole ormai note sul rilievo puramente contabile delle assunzioni per i comuni, nella suddetta deliberazione la **Corte Conti Lombarda evidenzia, in sostanza, che anche la sostituzione di un cessato rappresenta una assunzione come tutte le altre e non è sufficiente, per considerarla legittima, che la spesa del dipendente in uscita fosse ricompresa in quella registrata nell'ultimo rendiconto; occorre, invece, tenere conto dell'insieme della spesa di personale dell'anno, per fare sì che, nel complesso, il principio della sostenibilità finanziaria imposto dalla norma sia garantito.**
- Con riferimento alle assunzioni finanziate da risorse di enti terzi l'articolo 57, comma 3-septies, del d.l. n. 104/2020, convertito in legge 126/2020, è intervenuto a sancire l'esclusione delle medesime (sia in termini di spese che di correlate entrate) dal computo del rapporto di sostenibilità finanziaria in parola disponendo, in particolare, che <<a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente>>.

#### **Esaminata**

- la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione di cui in oggetto;

#### **Richiamata**

- la tabella dei parametri obiettivi per Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario allegata al Rendiconto dell'anno 2023 dalla quale si evince che l'Ente non è strutturalmente deficitario;

#### **Rilevato che**

- **l'Ente ha richiesto il parere a questo OdR per la sola sottosezione 3.3 del PIAO destinata alla programmazione del personale 2025-2027;**

#### **Visti**

- il Documento Unico di Programmazione 2025-2027;
- il Bilancio di Previsione 2025-2027, unitamente agli allegati di legge;
- il Rendiconto di gestione esercizio 2023;

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare:
- l'articolo 174, che indica al comma 1 “lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno;
- l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet – Armonizzazione contabile enti territoriali - ed in particolare il principio contabile applicato 4/2;

#### **l'Organo di Revisione Economico Finanziaria**

esprime

parere favorevole limitatamente alla sottosezione 3.3 “Piano triennale del fabbisogno del personale 2025-2027.

Del ché si dà atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalle sottoscrizioni che seguono.

**Il Revisore Unico**  
**Dott.ssa Veronica Ferruzza**